ANVU®
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
IL PRESIDENTE NAZIONALE

Associazione maggiormente rappresentativa fondata il 17 marzo 1981 da Agenti, Sottoufficiali, Ufficiali, Comandanti di Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Locale
Riconoscimento del Ministero LL.PP. – Decreto 10 dicembre 1993, n. 651
Ente di Formazione - Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 2 marzo 2000

Prot. n. 7162/2026 DP I^
28/07/2026

All'ANCI - Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma
Alle ANCI Regionali loro sedi
Ai Sigg. Sindaci
Ai Sigg. Presidenti di Provincia e Città Metropolitana
Ai Segretari comunali e provinciali
Ai Responsabili dei Servizi Finanziari
Ai Comandanti dei Corpi e Servizi di Polizia Locale

Oggetto: art. 208 Codice della strada e art. 98 CCNL Funzioni Locali 2019-2021 – Obbligo di valutazione e destinazione delle risorse per assistenza e previdenza complementare del personale della Polizia Locale

L'Associazione Professionale Polizia Locale ANVU, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di tutela e valorizzazione del personale della Polizia Locale, richiama l'attenzione degli Enti locali sulla corretta applicazione delle disposizioni normative e contrattuali concernenti l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
L'articolo 208, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti locali sia destinata alle finalità indicate dalla norma, tra cui, ai sensi della lettera c), sono ricomprese: **"misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12"**, ovvero il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Tale previsione trova puntuale disciplina nel vigente articolo 98 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, il quale, nel sostituire la precedente disciplina dell'articolo 56-quater del CCNL 21 maggio 2018, ha confermato e rafforzato la destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni al Codice della strada in favore del personale della Polizia Locale.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 98 dispone che: **"I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale"**, individuando tra tali finalità:

- **i contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;**
- **le finalità assistenziali nell'ambito delle misure di welfare integrativo;**
- **l'erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.**

Il successivo comma 2 dell'articolo 98 conferma inoltre l'obbligo generalizzato di destinazione delle contribuzioni datoriali di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente al Fondo Perseo-Sirio.
La disciplina contrattuale vigente, pertanto, non configura la previdenza complementare e le misure assistenziali come una mera possibilità eventuale, ma individua tali istituti quali

specifiche e dovute finalità di utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni al Codice della strada destinate ai sensi dell'art. 208 del medesimo Codice.
Alla luce del quadro normativo e contrattuale richiamato, ANVU invita gli Enti locali a provvedere affinché, nell'ambito:

- della deliberazione annuale di riparto dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al Codice della strada;
- della contrattazione collettiva decentrata integrativa annuale;

vengano espressamente considerate e disciplinate le risorse destinate alle misure di assistenza e previdenza complementare in favore del personale della Polizia Locale, mediante la previsione dei relativi stanziamenti e delle conseguenti modalità operative.
ANVU evidenzia che l'assenza di qualsiasi previsione riguardante tali finalità nell'ambito degli atti di riparto dei proventi *ex* art. 208 C.d.S. e negli strumenti contrattuali decentrati appare non coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente, il quale riconosce specificamente al personale della Polizia Locale forme di tutela previdenziale complementare e assistenziale.
L'Associazione, portatrice di interessi collettivi, nell'esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza e tutela della categoria, procederà, anche sulla base di segnalazioni ricevute dal personale interessato e attraverso verifiche a campione, all'esame delle deliberazioni adottate dagli Enti locali relative al riparto dei proventi contravvenzionali, al fine di verificare la corretta applicazione dei vincoli e delle finalità previste dalla normativa vigente e dal CCNL Funzioni Locali.
In presenza di eventuali omissioni o criticità applicative, ANVU si riserva di sottoporre le relative valutazioni agli organi istituzionalmente competenti, tra cui il Ministero dell'Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ARAN, la Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, affinché possano essere effettuati gli opportuni approfondimenti nelle rispettive competenze.
Confidando nella sensibilità istituzionale degli Enti destinatari e nel riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalla Polizia Locale nella sicurezza stradale e nella tutela delle comunità locali, si porgono distinti saluti.

Il Presidente Nazionale
Silvana Paci

Associazione maggiormente rappresentativa fondata il 17 marzo 1981 da Agenti, Sottoufficiali, Ufficiali, Comandanti di Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Locale
Riconoscimento del Ministero LL.PP. – Decreto 10 dicembre 1993, n. 651
Ente di Formazione - Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 2 marzo 2000

Archivio visibile